



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

R.G. n. 54-1/2025

Il Giudice, in persona del dott. Stefano Cantone,

-rilevato che, con ricorso depositato il 07.10.2025 presentato a mezzo OCC **i sig.ri Rogolino Salvatore, Malara Maria e Rogolino Francesco Maria** hanno chiesto la fissazione dell'udienza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità che il "Gestore della Crisi" ha attestato che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 del CCI;

che, trattandosi di procedura familiare, appaiono rispettati i principi di cui all'art 66 CCI

che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto l'OCC ha attestato che i ricorrenti non risultano aver beneficiato dell'esdebitazione e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'**art.67**, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 2 dell'art. 68 contiene, altresì:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti ed in particolare il compenso per l'O.C.C.;

che l'OCC ha anche relazionato in merito alle valutazioni sul merito creditizio dell'ente finanziatore;

P.Q.M.

fissa l'udienza del **24.03.2026 ore 11.00**, per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli sin d'ora che, in mancanza di detta comunicazione, le successive comunicazioni andranno effettuate in cancelleria;

Avverte i creditori che entro 20 giorni dalla comunicazione della proposta e del presente decreto potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il ricorso, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 15.01.2026

Il Giudice
dott. Stefano Cantone